



DIRED18

**Le novità dei modelli
dichiarativi reddituali
2018**

Scadenza invio modello

La legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 932, L. 205/2017) ha posticipato due importanti scadenze:

- il termine di trasmissione dello *spesometro* relativo al 2° trimestre (o al 1° semestre), *rinvilandolo all'1.10.2018* (cadendo il 30.9.2018 di domenica) dall'originario 16.9.2018;
- il **termine di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e Irap**, introducendo la scadenza del **31.10.2018** in luogo dell'originaria scadenza del 30.9.2018, posticipo finalizzato ad evitare sovrapposizioni con le scadenze dello *spesometro* e che pertanto opera esclusivamente “per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

ATTENZIONE: nonostante il tenore letterale della norma (“al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti”), *l'ambito di applicazione del rinvio del termine della dichiarazione dei redditi è esteso a tutti i contribuenti*, anche a coloro che, non essendo tenuti alla presentazione dello *spesometro*, non sarebbero interessati da nessuna sovrapposizione di scadenze.

Il differimento al 31 ottobre tuttavia riguarderà esclusivamente le dichiarazioni “in scadenza al 30 settembre”, i soggetti con esercizio non coincidente con anno solare dovranno continuare a presentare i modelli dichiarativi entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Società di Capitali – Aliquota Ires

La principale novità consiste nella misura dell'**aliquota Ires** (prevista all'articolo 77 del Tuir, dopo l'abbassamento dovuto al comma 61 della Legge di Stabilità 2016), che passa dal 27,5% al **24%**.

Conseguentemente gli **enti creditizi e finanziari** -e la Banca d'Italia- dovranno versare, per il periodo d'imposta 2017, un'Ires calcolata con l'aliquota del 27,5% (all'aliquota del 24% va ad aggiungersi il **3,5%** dell'**addizionale**): tale casistica va segnalata nel **frontespizio**, barrando l'apposita nuova casella

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Quadro RN

Esempio:

Banca Spa

Reddito imponibile = 1.000.000 di euro

Reddito assoggettato all'addizionale Ires = 1.000.000 di euro

RN7	a) di cui	1	1.000.000,00	soggetto ad aliquota del	2	3,50	%	3	35.000,00
RN8	b) di cui	1	1.000.000,00				24%	2	240.000,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile								275.000,00

Società di Capitali – Frontespizio – Impresa sociale

Altra nuova casella inserita nel frontespizio è quella denominata “**Impresa sociale**”, che deve essere barrata dai contribuenti che applicano l’omonima disciplina (articolo 1, comma 3, D.Lgs. 112/2017), i quali non sono soggetti alle disposizioni relative alle società di comodo, agli studi di settore e ai parametri.

ALTRI DATI	Grandi contribuenti	Canone RAI	ONLUS		Impresa sociale	Situazioni particolari
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tipo soggetto	Settore di attività	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'efficacia di questa disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea: la casella infatti potrà essere barrata solo in presenza dell'autorizzazione. Da evidenziare che per le imprese sociali gli utili e gli avanzi di gestione non costituiscono reddito imponibile nel caso in cui vengano destinati allo sviluppo dell'attività statutaria o all'incremento del capitale sociale. Nel rigo RF50 sono quindi state inserite due nuove colonne per indicare tali agevolazioni concesse alle imprese sociali che destinano gli utili e gli avanzi di gestione ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta o ad aumento gratuito del capitale sociale (art. 18 commi 1 e 2 del DLgs. 112/2017).

RF50 Reddito esente e detassato	Patent box	Ruling		
	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>		
(di cui	Imprese sociali		Navi/Pesca	6 <input type="text" value="0,00"/>
	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	

Società di Capitali – RS - Cessione perdite d'impresa

Nel **quadro RS** è stato modificato il prospetto “Perdite di impresa non compensate” al fine di indicare e monitorare le **perdite fiscali oggetto di cessione** ai sensi dell'articolo 1, comma 76 e 77, L. 232/2016. Tale legge ha infatti previsto la *possibilità di cedere le perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria*. Le perdite oggetto di cessione sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta. Qualora eccedenti tale reddito, possono essere riportate ai successivi periodi d'imposta.

Nel prospetto delle "**Perdite non compensate**" è stata pertanto prevista la necessità, da parte del soggetto cedente, di barrare la casella "**Cessione**", in **colonna 9, nel rigo RS45**, qualora intenda procedere alla cessione, e di indicare il codice fiscale delle società cessionarie nelle colonne da 10 a 14. Il cessionario deve riportare, invece, nelle colonne 2 e 6 del rigo RS45 le perdite trasferite, eccedenti quelle già computate in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta nel quadro RN o in altri quadri di determinazione del base imponibile.

Società di Capitali – RS - Cessione perdite d’impresa

		SIIG		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionale IRES		
RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1		2		3		4	
				,00		,00		,00		,00
			5		6		7		8	
				,00		,00		,00		,00
RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1		2		3		4	
				,00		,00		,00		,00
			5		6		7		8	
				,00		,00		,00		,00
			Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale			
			9	10			11			
			Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale			
			12	13			14			

Coerentemente è stato inserito nel **riga RN4** un nuovo campo dove indicare l'importo delle **perdite ricevute** riferibili ad una nuova attività produttiva, computabili, dalla società cessionaria, in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta della cessione

RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti	In misura limitata		In misura piena		Ricevuta	
			1		2		3	
				,00		,00		,00

Quadro RG – Imprese minori in contabilità semplificata

Tra le più rilevanti novità introdotte, dobbiamo evidenziare le modifiche ai modelli conseguenti all'introduzione del nuovo regime delle **imprese minori in contabilità semplificata** improntato al «**criterio di cassa**».

Nei Modelli Redditi 2018 sono stati pertanto **eliminati i righi relativi alle rimanenze finali** (righi RG8 e RG9 del modello precedente), in quanto non rilevanti ai fini della determinazione del reddito.

L'esposizione delle (ultime) esistenze iniziali al 1.1.2017, suddivise per tipologia, viene fatta a rigo RG13 (eliminato rigo RG14 riservato in passato alle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale): tali esistenze sono deducibili dalla base imponibile determinata per cassa.

	Art. 92	Art. 93	Art. 94	
RG13 Esistenze iniziali	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00

Quadro RG – Imprese minori in contabilità semplificata

Nonostante l'irrilevanza fiscale delle suddette rimanenze finali, sarà comunque necessario indicare il loro valore nei modelli dichiarativi; è stato infatti inserito il rigo RG38 (sezione “Altri Dati”) per il monitoraggio delle stesse, specificando:

- nella colonna 2, le rimanenze finali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (articolo 92 e 92-bis Tuir);
- nella colonna 3, le rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 Tuir);
- nella colonna 4, le rimanenze finali relative ai titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lett. c), d) ed e) Tuir (articolo 94 Tuir).

Solo nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, potrà essere barrata l'apposita casella di colonna 1.

	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
RG38 Rimanenze finali	1	2	3	4
	<input type="checkbox"/>	,00	,00	,00

Quadri RF e RG – Iper/super ammortamenti

Debuttano nei quadri di determinazione del reddito d'impresa le nuove deduzioni legate al c.d. **iper ammortamento**, calcolate sugli investimenti in beni strumentali in chiave industria 4.0 effettuati nel corso dell'anno 2017.

Nei righi **RG22**, **RF55** sono stati infatti previsti appositi **nuovi codici (28-29 / 55-56)** in corrispondenza dei quali andranno indicati il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, in misura pari al 150% di quelli contabilizzati. *Tale agevolazione, a differenza del super ammortamento, non spetta ai lavoratori autonomi.*

Inoltre, sono stati previsti anche dei codici per tenere conto tra i componenti negativi di reddito:

- della nuova agevolazione sugli investimenti in beni immateriali strumentali connessi ai suddetti investimenti in beni materiali “industria 4.0” (la maggiorazione in questo caso è del 40%).
- della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti i super ammortamenti.

QUADRO RS – PROSPETTI VARI

ACE

Pressoché invariato il prospetto riservato alla “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)” per la determinazione della quale va però applicata la **nuova percentuale dell’1,6%** (anziché del 4,75%).

Fatturazione Elettronica e Corrispettivi Telematici

Il DL n. 127/2015 ha previsto la *riduzione di 2 anni dei termini di decadenza per l'accertamento*, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, a favore dei contribuenti che hanno:

- optato per la trasmissione elettronica di tutte le fatture emesse e ricevute e relative variazioni, tramite il Sistema di Interscambio (SDI);
- optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- effettuato e ricevuto pagamenti mediante strumenti tracciabili (bonifico, carta di debito/credito, assegno non trasferibile).

L'esistenza dei presupposti va comunicata in dichiarazione dei redditi barrando la casella di rigo RS136.

Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (Art. 4, c. 1, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4/8/2016)

RS136

Quadro RE - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Debutterano nel quadro RE le novità apportate dalla Legge n. 81/2017:

- a rigo RE15 “*Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande*” sono state introdotte le nuove colonne 1 e 2 ove esporre separatamente le spese di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore autonomo nell’ambito dell’espletamento dell’incarico e, rispettivamente, riaddebitate forfetariamente al committente (deducibili per il 75% del loro ammontare nel limite del 2% dei compensi) ovvero riaddebitate analiticamente al committente (integralmente deducibili senza limitazioni).

RE15 Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Spese non addebitate analiticamente al committente	Spese addebitate analiticamente al committente	Ammontare deducibile
	1	2	3
	,00	,00	,00

Quadro RE - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

- a rigo RE17 le *spese di formazione*, in luogo della precedente deduzione al 50%, *diventano deducibili al 100%*, *entro un tetto massimo di 10.000 euro* (nello specifico spese per l'iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, spese di iscrizione a convegni o congressi, compreso viaggio e soggiorno).

Sono poi interamente deducibili, *fino a un tetto di 5.000 euro*, le spese per servizi personalizzati di *certificazione delle competenze*, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, erogate dagli organismi accreditati.

QUADRO RA – REDDITI DEI TERRENI

Per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e dominicali dei coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola, **non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.**

Detti redditi vanno **comunque esposti nel quadro RA** (rivalutati del 70% e 80% e senza l'ulteriore rivalutazione del 30%): pertanto nella **colonna 13** dei rigi da **RA11 a RA22**, che è stata ridenominata “*Reddito fondiario non imponibile*”, deve essere indicato, oltre al reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l'Imu, anche il reddito agrario e dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso giorni %		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Contribuzione (*)	IMU non dovuta	Cultivatore diretto o IAP
RA1	,00		,00			,00				
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile				Reddito fondiario non imponibile
				11		,00	12			,00

Il relativo importo, non confluisce nel reddito complessivo e va riportato a rigo RN50, colonna 2 “*Fondari non imponibili*”.

Altri dati	RN50	1	2	3
Abitazione principale soggetta a IMU		,00	Fondari non imponibili	,00
			di cui immobili all'estero	,00

QUADRI RB/RL/LC - REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata estesa la disciplina fiscale della «cedolare secca» alle locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. L'**aliquota** applicata è del **21%** sull'intero importo indicato nel contratto.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce:

- **reddito fondiario** per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale → da dichiarare nel quadro RB;
- **reddito diverso** per il sublocatore o il comodatario → da dichiarare nel quadro RL (il proprietario è comunque tenuto ad indicare il fabbricato nel quadro RB quale immobile concesso in comodato / locazione).

Se nell'ambito di tali locazioni ha agito un *intermediario immobiliare* (anche *online*) che è *intervenuto nella riscossione / pagamento* dei canoni, gli stessi sono stati assoggettati a *ritenuta del 21%*, a titolo d'imposta ovvero d'acconto → *da indicare nel nuovo quadro LC* (gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica).

QUADRI RB/RL/LC – REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Per effetto di tali novità, a **rigo RB11** “*Imposta cedolare secca*” sono ora presenti solo i campi necessari per esporre l’ammontare della cedolare secca (10% ovvero 21%), *campi ora utilizzabili anche dai titolari dei «redditi fondiari» da locazioni brevi* in commento.

Imposta cedolare secca	RB11	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca
	1	,00	2 ,00	3 ,00

Il relativo reddito andrà indicato in colonna 14/15 dei rigi da RB1 a RB9

RB1				
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	
13	,00	14 ,00	15 ,00	

QUADRI RB/RL/LC – REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Per quanto riguarda i “*redditi diversi*” derivanti dalla sublocazione breve ovvero dalla locazione breve effettuata dal comodatario, questi vanno esposti a rigo **RL10 nella colonna 4**.

Sempre in tale rigo la nuova *colonna 3* consente a tali soggetti l’*opzione* per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi.

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	1		2
			,00	,00
		3	4	5
				,00

NB: trattandosi di imposta forfetaria su quanto riscosso, il campo 5 «spese» del rigo RL10 non può essere compilato in caso di locazione / sublocazione breve con cedolare secca.

QUADRI RB/RL/LC – REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Collegata alla nuova normativa riguardante le locazioni brevi è l'introduzione del nuovo **quadro LC - cedolare secca sulle locazioni**.

Tale quadro è appunto riservato alla **liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta, a saldo e in acconto**, sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione per i quali si è optato per l'applicazione del regime della cedolare secca, *compresa quella che deriva da locazione breve* (reddito dichiarato nei quadri RB e RL, come visto sopra).

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI		Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
		1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018					
Determinazione della cedolare secca	LC1	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconti sospesi	Trattenuta dal sostituto	rimborsata da 730/2018 o da REDDITI 2018	credito compensato F24
		7	8	9	10	11	12
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Imposta a debito	Imposta a credito				
		13	14				
		,00	,00				
Acconto cedolare secca 2018	LC2	Primo acconto		1	Secondo o unico acconto		2
				,00			,00

QUADRI RB/RL/LC – REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Locazione Breve - proprietario

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	RB1												
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
Sezione I Redditi dei fabbricati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12		
	931,00	3	7	100		800,00							
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza				
		,00	800,00	,00		,00	,00	,00					
Sezione I Redditi dei fabbricati	RB2												
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
	1.115,00	3	10	100		1.500,00							
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Stato di emergenza				
		,00	1.500,00	,00		,00	,00	,00					

Imposta cedolare secca	RB11		
	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca
	1	2	3
	483,00	,00	483,00

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI	LC1					
	Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Ecceденza dichiarazione precedente
Determinazione della cedolare secca	1	2	3	4	5	6
	483,00	,00	483,00	,00	483,00	,00
	Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018					
	Ecceденza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborzata da 730/2018 o da REDDITI 2018	credito compensato F24
	7	8	9	10	11	12
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Imposta a debito	Imposta a credito				
	13	14				
	483,00	,00				

QUADRI RB/RL/LC – REDDITI DEI FABBRICATI/DIVERSI

Locazione Breve - comodatario e sublocatore

SEZIONE II-A		Redditi		Spese		
Redditi diversi	RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1	,00	2	,00
	RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)		,00		,00
	RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)		,00		,00
	RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir		,00		,00
	RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende		,00		,00
	RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	3	10.000	4	,00
		Cedolare secca			5	,00
			X			



CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2	3	4	5
Comune			Provincia (sigla)	Codice comune
6			7	8
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo			N. civico
9	10	11		
Scala		Interno		
12		13		
Imposta corrispettivo	Entrata operata	Locatore o proprietario		
14	15	16		
10.000	2.100	X		

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI	Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
	1	2	3	4	5	6
	,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	,00	,00
Determinazione della cedolare secca	Eccedenza compensata Mod. F24	Accanti versati	Accanti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborzata da 730/2018 o da REDDITI 2018	credito compensato F24
	7	8	9	10	11	12
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Imposta a debito	Imposta a credito				
	13	14				
	,00	,00				

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI

Da quest'anno *la sezione II del quadro RB* va compilata esclusivamente per poter usufruire della riduzione del 30% del reddito prevista per gli immobili situati nella regione Abruzzo, concessi in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.

Detta Sezione, quindi, *non va più compilata in caso di locazioni a canone concordato e con opzione per la cedolare secca.*

Sezione II
Dati relativi ai contratti
di locazione

	Estremi di registrazione del contratto								
	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RB21					/				
RB22					/				
RB23					/				

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Detrazione redditi da pensione

A decorrere dal 1 gennaio 2017 viene **uniformata la disciplina delle detrazioni applicabili a tutti i pensionati**, senza più distinzione tra pensionati di età inferiore a 75 anni e pensionati di età superiore; in particolare *viene estesa ai pensionati con meno di 75 anni di età la disciplina più favorevole già prevista per i pensionati con almeno 75 anni.*

Reddito complessivo (al netto di abitazione principale/pertinenze)	Detrazione per reddito da pensione
Fino a € 8.000	€ 1.880 (con un minimo di € 713)
Oltre € 8.000 fino a € 15.000	$€ 1.297 + \left(€ 583 \times \frac{€ 15.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 7.000} \right)$
Oltre € 15.000 fino a € 55.000	$€ 1.297 \times \left(\frac{€ 55.000 - \text{reddito complessivo}}{€ 40.000} \right)$
Oltre € 55.000	---

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Premi di risultato e welfare aziendale

La Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga dell'agevolazione in esame aumentando i limiti relativi ai premi di risultato da assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% portandoli a:

- euro 3.000 nella generalità dei casi (nel 2016 il limite era di euro 2.000);
- euro 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017 (nel 2016 il limite era di euro 2.500).

Se in luogo di dette somme sono erogati beni / servizi (benefit):

- di cui al comma 2 dell'art. 51, TUIR, il valore / ammontare degli stessi è escluso da imposizione, nel limite di detti importi (€3.000 / 4.000) e delle soglie fissate dal citato art. 51;
- di cui al comma 4 dell'art. 51, TUIR (auto aziendali, prestiti, uso di alloggi, servizi di trasporto ferroviario), il relativo valore / ammontare va assoggettato ordinariamente ad IRPEF (non è possibile applicare l'imposta sostitutiva del 10%).

La norma agevolativa trova applicazione per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente non superiori ad euro 80.000 (lo scorso anno il limite reddituale era fissato ad euro 50.000).

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Per l'esposizione di dette somme il *rigo RC4* risulta ora così strutturato:

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice		Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Benefit a tassazione ordinaria
	1	2	3	4	5	6	
RC4			,00	,00	,00	,00	,00
	Opzione o rettifica		Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	Imposta sostitutiva a debito		Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata
	Tass. Ord. 7	Tass. Sost. 8	Assenza Requisiti 9	10	11	12	13
			,00	,00	,00	,00	,00

In particolare, in:

- *colonna 6* vanno esposti i benefit da assoggettare a *tassazione ordinaria*, di cui al citato comma 4 dell'art. 51, TUIR;
- *colonna 9* va apposta la barratura se il contribuente deve modificare la tassazione applicata dal sostituto d'imposta per mancanza dei requisiti richiesti (attenzione: non va barrata se la modifica della tassazione è effettuata per scelta / convenienza del contribuente).

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Contributo di solidarietà

È stata eliminata nel modello redditi PF 2018 la sezione VI «*Altri dati*» del quadro RC relativa ai dati del contributo di solidarietà.

È stato infatti soppresso, a decorrere dall'anno 2017, il contributo di solidarietà del 3% da applicarsi sulla parte del reddito che eccedeva euro 300.000 .

Sezione VI - Altri dati						
RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2017)	1	,00	Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2017)	2	,00

QUADRO RP – ONERI E SPESE

SEZIONE III – Spese per recupero edilizio e “sisma bonus”

A causa delle *numerose proroghe* e di vari *potenziamenti di aliquota*, si è resa necessaria l'introduzione del *nuovo rigo RP49 “Totale detrazione”* nel quale indicare l'ammontare complessivo della detrazione spettante per le spese indicate nei rigi da RP41 a RP48, *suddivisa in base alla percentuale applicata*.

RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 1 36%	,00	Detrazione 2 50%	,00	Detrazione 3 65%	,00	Detrazione 4 70%	,00
				Detrazione 5 75%	,00	Detrazione 6 80%	,00	Detrazione 7 85%	,00

Conseguentemente, nel quadro RN, a rigo RN14, va indicato esclusivamente l'ammontare complessivo della detrazione derivante dalla Sezione III A, senza la differenziazione in base alla percentuale applicata che era richiesta gli anni scorsi.

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP

,00

QUADRO DI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Nel **quadro DI** è stata *modificata la gestione del credito* derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla *dichiarazione integrativa cd. ultrannuale* per i casi di correzione di errori contabili di competenza: tale importo non deve essere più ricompreso nel credito da indicare in colonna 4. Ciò comporta che:

- a colonna 3 «*Errori contabili*» va esposto il credito:
 - derivante dall'integrativa presentata per correggere errori contabili di competenza;
 - *utilizzabile in compensazione dal giorno successivo quello di presentazione della dichiarazione integrativa*;
- a colonna 4 «*Credito*» va esposto il credito:
 - derivante dall'integrativa presentata *per correggere errori diversi da quelli del punto precedente, per la parte non richiesta a rimborso*;
 - *che concorre alla liquidazione della corrispondente imposta risultante dal mod. REDDITI 2018* e quindi all'importo da esporre nella Sezione I del quadro RX. Se nel mod. REDDITI 2018 non è presente la corrispondente imposta, il credito risultante dall'integrativa ultrannuale va riportato nella Sezione II del quadro RX.

	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
DI1	1	2	3 ,00	4 ,00

FRONTESPIZIO/QUADRO RX – CREDITI 2017 - VISTO

L'art. 3 del DL n. 50/2017 ha disposto che **il limite di utilizzo annuo del credito in compensazione**, per la generalità delle imposte, **che richiede il visto di conformità è ridotto da €15.000 a €5.000.**

Si rammenta che a tal fine il professionista abilitato deve riportare il proprio codice fiscale ed apporre la propria firma nello specifico riquadro «*Visto di conformità*» del Frontespizio.

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

QUADRO NR – NUOVI RESIDENTI

Il nuovo **quadro NR “Nuovi residenti – opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-bis del Tuir”** è riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia e, ai sensi dell’art. 24-bis del TUIR, intendono assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano stati residenti fiscalmente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio di validità dell’opzione.

L’imposta sostitutiva è di € 100.000 annui (€ 25.000 per i familiari) e riguarda i redditi prodotti all’estero dai soggetti in esame. Va versata in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito e non può essere compensata.

L’opzione per tale tassazione sostitutiva comporta inoltre l’esonero dall’obbligo di dichiarazione e monitoraggio delle attività / investimenti esteri e *l’esenzione dal versamento dell’IVIE / IVAFE.*

Con la compilazione del quadro si attesta la sussistenza delle condizioni per accedere al regime ed eventualmente si esprime, se non già fatto tramite l’apposita istanza, la relativa opzione/revoca, con riferimento al dichiarante ed eventualmente un suo familiare.

Modello IRAP

Imprese minori in contabilità semplificata

Tra le novità di rilievo si annovera, anche per il tributo regionale, il **principio di cassa** per il calcolo della base imponibile delle imprese minori.

L'**art. 5-bis**, comma 1-bis, DLgs. 446/97 dispone, infatti, che, per le società e gli imprenditori individuali ammessi al regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata secondo i criteri di cui all'art. 66 del TUIR. Pertanto, a partire dal periodo d'imposta 2017, anche il valore della produzione netta delle imprese in contabilità semplificata deve essere determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale «improntati alla cassa» applicabili ai fini IRPEF. *Attenzione: muta soltanto il criterio di imputazione temporale, i componenti reddituali rilevanti (ex art. 5-bis, comma 1, del DLgs. 446/97) restano i consueti.*

Come nel quadro RG, sono deducibili dalla base imponibile determinata per cassa le esistenze iniziali al 1.1.2017, che devono essere indicate, con segno negativo, nel rigo IQ2 (imprenditori individuali) o IP2 (società di persone).

Modello IRAP

NB: il nuovo criterio di imputazione temporale «per cassa» *non incide* tuttavia sulla determinazione della base imponibile IRAP degli *Enti Non Commerciali* che, unitamente all'attività istituzionale, esercitano anche un'*attività commerciale* in via non prevalente. Infatti, per tali Enti, la base imponibile relativa all'attività commerciale è comunque determinata secondo i criteri previsti per le società di capitali, dettati dall'art. 5 del DLgs. 446/97, e non secondo quelli stabiliti per le società di persone e gli imprenditori individuali (ex art. 5-bis del DLgs. 446/97, unica norma integrata dall'art. 1 comma 20 della L. 232/2016).

Studi di Settore

La legge di bilancio n. 205/2017, ha stabilito che «*gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018*» (articolo 1 - comma 931).

Tale differimento comporta che:

- per il 2017 tutti i contribuenti dovranno ancora fare (letteralmente) i conti con gli studi di settore;
- per il 2017 non è stata posta in essere la consueta attività di revisione, con la duplice negativa conseguenza che:
 - un terzo degli studi di settore risulterà obsoleto;
 - la maggiorazione del 3% sarà applicabile a «tutti» gli studi di settore, qualora l'adeguamento sia di ammontare superiore al 10% dei ricavi / compensi contabilizzati.

Per il periodo di imposta 2017 sono previsti:

- 53 modelli afferenti alle attività dei servizi;
- 66 modelli relativi al comparto del commercio;
- 50 modelli per il settore delle manifatture;
- 24 modelli per il comparto delle professioni.

Studi di Settore

Imprese minori in contabilità semplificata

Il quadro F “Elementi contabili” non è stato modificato nella struttura, tuttavia le istruzioni ricordano che per la *“determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR”*. Di conseguenza, le imprese in **contabilità semplificata** dovranno compilare gli studi di settore in base alle disposizioni previste dal **principio di cassa**. In tali casi, ciò dà luogo a **distorsioni** nel funzionamento degli studi di settore, soprattutto per la mancata rilevazione delle rimanenze finali, **posto che gli studi di settore sono stati elaborati sulla base dei dati compilati secondo il principio di competenza**.

Studi di Settore

Al fine di evitare anomalie il Decreto MEF 23.3.2018 ha quindi introdotto una serie di **interventi correttivi**. Per il funzionamento di tali correttivi sarà necessario indicare nei modelli studi una serie di ulteriori informazioni:

- il dato relativo alle rimanenze finali;
- alcune informazioni desumibili dal mod. IVA 2018:
 - operazioni verso soggetti passivi IVA;
 - operazioni con applicazione del reverse charge;
 - operazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni soggette a split payment

- nel **rigo F42**, il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti titolari di partita IVA (tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VT1, campo 5, del modello IVA 2018);
- nel **rigo F43**, il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con applicazione del reverse charge (tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VE35, campo 1, del modello IVA 2018);
- nel **rigo F44**, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell'art. 17-ter e per le quali l'imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 17-ter (tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VE38 del modello IVA 2018)."

L'elaborazione dei correttivi interessa 177 studi di settore relativi alle attività d'impresa (non interessa i lavoratori autonomi).

Studi di Settore

Va evidenziato che *il correttivo è applicabile soltanto agli esercenti attività d'impresa in contabilità semplificata, ad esclusione di quelli che hanno optato per l'applicazione della presunzione contenuta nell'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, c.d. «criterio di registrazione».*

Infatti, per i soggetti che applicano tale opzione, non sono state apportate modifiche alle analisi di coerenza ed ai risultati degli studi di settore in quanto, come precisato nel citato DM 23.3.2018, le elaborazioni effettuate hanno escluso la necessità di apportare modifiche ai risultati degli studi. A tal fine è richiesta l'informazione in merito all'applicazione dell'opzione per il criterio della registrazione:

- nel **rigo F41**, barrando la relativa casella, il contribuente indica se, nel periodo di imposta 2017, ha optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 (tale informazione deve coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello IVA 2018);

I rigi da F42 a F44 devono essere compilati, ai fini dell'applicazione dei correttivi "cassa", **solo nel caso in cui non sia stata barrata la casella F41.**